



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



**Piano integrato
di attività e organizzazione
PIAO 2024 - 2026**

**Allegato 3.1
alla Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

Misure generali

Gennaio 2024

LE MISURE GENERALI

La rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione straordinaria trova fondamento nell'art. 16, comma 1 lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed è una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati fatti oggetto di un procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Ambito soggettivo di applicazione

L'istituto si applica al personale di livello e ai dirigenti in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

L'istituto non si applica al Segretario Generale, in virtù del suo incarico amministrativo di vertice.

Reati presupposto per l'applicazione della misura

Non appena ha conoscenza dell'iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del c.p.p. il Segretario Generale

- a. verifica nello specifico se "la condotta corruttiva" integri, in astratto, una delle seguenti fattispecie:

317 c.p.	Concussione
318 c.p	Corruzione
319 c.p	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
319-ter c.p c.p	Corruzione in atti giudiziari
319-quater c.p	Induzione indebita a dare o promettere utilità
320 c.p	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
322 c.p	Istigazione alla corruzione
322 bis c.p	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
346-bis c.p	Traffico di influenza illecite
353 c.p	Turbata libertà degli incanti
353 bis c.p	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

- b. In caso di esito positivo, deve obbligatoriamente predisporre il provvedimento di rotazione straordinaria, adeguatamente motivato; La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo

la valutazione dell'andamento della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato.

- c. In caso di esito negativo (ovvero: procedimenti penali avviati per reati contro la p.a. diversi da quelli elencati) l'applicazione della rotazione è facoltativa.

La misura della rotazione straordinaria si applica per le condotte di tipo corruttivo messe in atto dal soggetto in ogni sede, settore o articolazione territoriale della Struttura organizzativa dell'Ente.

Diritto al contraddittorio e impugnazione del provvedimento

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice ordinario.

Misure alternative in caso di impossibilità del trasferimento

Qualora, in ragione della qualifica rivestita o per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio

Durata della rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria ha durata pari a due anni; tale termine decorre dal giorno successivo alla data del Decreto con cui essa viene disposta.

Il provvedimento perde efficacia se, alla scadenza del termine, non sia ancora pervenuta una richiesta di rinvio a giudizio.

In ogni caso, scaduto il termine di efficacia del provvedimento, il Segretario Generale dovrà valutare lo stato della situazione e gli eventuali ulteriori provvedimenti da adottare in concreto.

Conseguenze sull'incarico dirigenziale: dirigenti dipendenti dell'Amministrazione

Applicata ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale che sia dipendente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la rotazione straordinaria consiste:

- nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico;
- in caso di impossibilità di revoca, nell'assegnazione a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificatamente previsti dall'ordinamento.

Conseguenze sull'incarico dirigenziale: dirigenti esterni all'Amministrazione

La rotazione straordinaria applicata ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale a tempo determinato e che, quindi, sia soggetto esterno all'Amministrazione comporta la validità del contratto di lavoro sottostante.

Pertanto, il soggetto può essere preposto ad un diverso ufficio o a una diversa funzione con la conservazione del contratto di lavoro e della retribuzione in esso prevista.

Richiesta di rinvio a giudizio

Qualora nei confronti del dipendente sia formulata una richiesta di rinvio a giudizio si applica l'istituto del trasferimento disciplinato dalla legge n. 97/2001.

Se il trasferimento è stato già disposto in sede di rotazione straordinaria l'Amministrazione può confermare il trasferimento o disporre uno nuovo.

Al provvedimento di conferma si applicano i termini di validità temporale previsti dalla legge n.97\2001.

Rotazione straordinaria come conseguenza dell'avvio di un procedimento disciplinare

Il Segretario generale valuta l'applicazione della rotazione straordinaria all'avvio di un procedimento disciplinare per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva alla stregua degli elementi sopra delineati.

Nelle more dell'accertamento disciplinare tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e giustificano il trasferimento temporaneo.

La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria.

Obbligo di vigilanza da parte del RPCT

La comunicazione del Procuratore della Repubblica relativa all'esercizio dell'azione penale nei confronti di un dipendente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che giunga all'Amministrazione è tempestivamente trasmessa al RPTCP ai fini di vigilanza sull'effettiva adozione del provvedimento con il quale può essere disposta la rotazione straordinaria

I doveri di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di bacino del fiume Po è stato adottato con Decreto del Segretario Generale n. 90 in data 4 marzo 2021; ~~Il nuovo Codice di amministrazione~~ la regolamentazione d'Ente replica i contenuti del DPR n. 62/2013 di cui costituisce integrazione e specificazione, e recepisce le indicazioni fornite dalle linee guida di cui alla delibera Civit – attualmente Anac – n. 75/2013 e delle Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

Con Decreto del Segretario Generale n. 153 in data 27 dicembre 2022 è stata decretata la presa d'atto delle modifiche, *apportate dall'art. 4 del D.L. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022, all'art. 54 del D.lgs m. 165/2001 in tema di Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica.*

Con decreto del Segretario generale n. 78 in data 29 settembre 2023 è stata disposta la presa d'atto delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 introdotte dal DPR n. 81/2023 e il conseguente adeguamento del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 i dipendenti comunicano tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

È fatto obbligo ai dipendenti dell'Amministrazione di comunicare tempestivamente le variazioni alla dichiarazione.

L'Autorità di bacino provvede a richiedere il rinnovo della dichiarazione con cadenza biennale.

Gestione del conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è la situazione in cui si venga a trovare un funzionario pubblico, legittimamente in carica, quando una sua decisione (o la sua partecipazione alla decisione) possa essere impropriamente influenzata dall'esistenza di

interessi particolari verso i quali il funzionario sia, per diverse ragioni, molto sensibile, distorcendo la cura imparziale dell'interesse pubblico.

Comunicazione degli interessi finanziari

All'atto dell'assegnazione agli uffici i dipendenti rendono - per quanto a loro conoscenza - la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo.

Per i Dirigenti, la dichiarazione è integrata con le notazioni di cui all'art. 13 del D.lgs n.62\2013.

Le dichiarazioni devono essere aggiornate immediatamente in caso di modifiche sopravvenute; in ogni caso l'Autorità di bacini

non distrettuale provvede a chiederne il rinnovo con cadenza biennale.

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti e organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza, sulla base dell'istruttoria disciplinata dall'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Conflitto di interessi e funzione di Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma va letta in maniera coordinata con le disposizioni generali richiamate al precedente paragrafo.

Con la sottoscrizione dell'allegato al decreto di nomina, il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di conflitti di interessi rispetto allo specifico provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è tenuto a comunicare tempestivamente al proprio Dirigente la situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui si venga a trovare.

L'accertamento della sussistenza del conflitto di interessi e gli atti conseguenti verranno assunti sulla base della procedura richiamata al precedente paragrafo.

Conseguenze in caso di mancata dichiarazione

L'omissione delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Conflitto di interesse relativo alla procedura di gestione di un contratto pubblico

Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a

qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

Si tratta di una fattispecie specifica e ulteriore che si aggiunge a quelle disciplinate dall'art. 7 del DPR n. 62/2013.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina di cui all'art. 42 si applica a tutti i dipendenti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai dirigenti e al Segretario Generale.

La disciplina si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dall'articolo 77, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

La disciplina si applica, infine, ai soggetti individuati in precedenza che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

Obbligo di comunicazione e valutazione del conflitto di interesse

I soggetti preposti alla gestione di un contratto pubblico che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi sono obbligati a darne tempestiva comunicazione al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Risorse, secondo le modalità descritte dall'art. 7 del Codice di Comportamento.

La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti di cui al paragrafo precedente.

In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione.

L'Autorità di bacino distrettuale valuta tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

Nel caso in cui il dirigente (o il Segretario generale, nei confronti del dirigente) accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso.

Esclusione del concorrente, annullamento dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto

Qualora siano assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del soggetto che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al dirigente del settore o al Segretario Generale, nonché il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici, il Segretario Generale dispone l'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici.

L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente dimostrata e motivata con decreto del Segretario Generale.

Pubblicazione ex art. 15 del D.lgs n. 33/2013

Sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013:

- gli incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali sia previsto un compenso;
- gli incarichi affidati ai componenti del Collegio dei revisori;
- gli incarichi conferiti ai commissari membri di commissioni concorsuali.

I soggetti interessati sono tenuti, anteriormente all'accettazione dell'incarico, a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Successivamente all'acquisizione della dichiarazione di cui al punto precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ne verifica la correttezza e completezza e rilascia l'attestazione.

Sarà compito della struttura di supporto al RPCT raccogliere le dichiarazioni e le attestazioni, concordando le necessarie modalità di raccordo con il Settore Personale e Contratti.

La struttura di supporto provvederà altresì alla pubblicazione, ove necessario, delle dichiarazioni e delle attestazioni vigilando attentamente che essa avvenga nel più stringente rispetto delle norme a tutela della privacy dei soggetti interessati.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 disciplina le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e definisce:

- **l'inconferibilità** come preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- **l'incompatibilità** come obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il legislatore, preso atto dell'esistenza di situazioni di conflitto ineliminabili con le previsioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili.

Tra queste rientra la situazione di inconferibilità individuata dall'art. 3 del D.lgs. in esame, rubricato Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

La disposizione in esame prevede che, ad una sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati di cui al Capo I titolo II del libro secondo del c.p. – Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, consegue un periodo entro il quale al soggetto condannato non possano essere affidati gli incarichi tassativamente elencati al comma 1.

Strettamente connessa dal punto di vista applicativo all'art. 3 del D.lgs. 39\2013 è la previsione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. 165\2001 che vieta il conferimento delle specifiche mansioni dalla stessa espressamente identificate ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i medesimi reati

Ambito di applicazione

Ai fini del presente PTPCT, le dichiarazioni di cui al presente punto sono richieste per:

- il conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013
- la formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso (art. 35-bis, d.lgs. 165/2001)

Procedura

In funzione propedeutica al conferimento dell'incarico dirigenziale l'interessato presenta la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs n. 39\2013.

I componenti le commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o le commissioni di concorso renderanno analoga dichiarazione.

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

L'effettuazione dei controlli interni relativamente alla veridicità delle dichiarazioni spetta al RPCT; l'attività di controllo deve essere avviata tempestivamente e non oltre quindici giorni dall'acquisizione della dichiarazione.

La dichiarazione, unitamente all'atto di nomina e alla attestazione dell'avvenuta verifica, viene pubblicata sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per gli incarichi dirigenziali la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità deve essere rinnovata ogni anno, entro il 31 gennaio.

Divieto di pantouflage

L'AdbPo attua questa misura con la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

Incarichi extra istituzionali

Rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, in relazione allo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti dell'AdbPo, il codice di comportamento contiene specifiche disposizioni. Si prevede tuttavia, nell'arco del triennio, di predisporre uno specifico regolamento contenente anche la procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

Formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare rientra la formazione in materia di etica, integrità, trasparenza ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. Si rimanda alla sezione del PIAO relativa alla formazione nella quale sono indicati alcuni percorsi formativi coerenti con questa finalità.

Rotazione ordinaria

Per le dimensioni ridotte della struttura e il perdurante stato di carenza di personale rispetto alle previsioni della pianta organica e agli effettivi carichi di lavoro, l'Autorità di bacino distrettuale non può ricorrere alla rotazione ordinaria come misura di prevenzione.

Il rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di prevenzione della corruzione sono comunque garantiti dall'adozione, da parte della Conferenza istituzionale permanente, del Regolamento di amministrazione e contabilità e del Regolamento Generale di organizzazione degli uffici (1) e dalla vigilanza condotta dal Segretario Generale, cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente, e dallo Staff dei dirigenti.

¹ <https://adbpo.gov.it/amm-trasparente/atti-amministrativi-general/>



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



Macro - Misura	Sotto-articolazione	anno	Indicatore	Target	Responsabile della misura	Monitoraggio al 30 giugno	Monitoraggio al 31 dicembre
0	Disciplina dell'accesso civico	0.1 Revisione delle procedure in essere	2024	Pubblicazione trimestrale del Registro degli accessi	31/12/2024	RPCT	
			2025	Pubblicazione trimestrale del Registro degli accessi	31/12/2025	RPCT	
			2026	Pubblicazione trimestrale del Registro degli accessi	31/12/2025	RPCT	
1	Analisi del livello di esposizione al rischio di corruzione	1.1 Mappatura dei processi	2024	Revisione della scheda di rilevazione degli indici di probabilità e impatto	31/12/2024	Area Amministrativa	
			2025	Compilazione della nuova scheda di rilevazione sul 15% dei processi mappati e confronto ragionato	30/06/2024	Area Amministrativa	
2	Rotazione Straordinaria		2024	Numero di rotazioni disposte	31/12/2024	Segretario Generale	
			2025	Numero di rotazioni disposte	31/12/2025	Segretario Generale	
			2026	Numero di rotazioni disposte	31/12/2026	Segretario Generale	
			2024	Vigilanza sui provvedimenti da assumere	31/12/2024	RPTC	
			2025	Vigilanza sui provvedimenti da assumere	31/12/2025	RPTC	
3	Rispetto indicazioni del Codice di comportamento	5.1. Regali, compensi, altre utilità	2024	Report sull'applicazione della misura	31/12/2024	Dirigenti e Responsabili	
			2025	Report sull'applicazione della misura	31/12/2025	Dirigenti e Responsabili	
			2026	Report sull'applicazione della misura	31/12/2026	Dirigenti e Responsabili	
		5.2 Partecipazione ad associazione e organizzazioni	2024	Rinnovo comunicazione circa l'adesione ad associazioni e organizzazioni, ove necessario	31/12/2024	Settore Personale e Contratti	
			2025	Rinnovo comunicazione circa l'adesione ad associazioni e organizzazioni, ove necessario	31/12/2025	Settore Personale e Contratti	
			2026	Rinnovo comunicazione circa l'adesione ad associazioni e organizzazioni, ove necessario	31/12/2026	Settore Personale e Contratti	
		5.3 Attività di formazione sulla prevenzione della corruzione	2024	Formazione su prevenzione della corruzione, trasparenza e etica	31/12/2024	RPCT	
			2025	Formazione su prevenzione della corruzione, trasparenza e etica	31/12/2025	RPCT	
			2026	Formazione su prevenzione della corruzione, trasparenza e etica	31/12/2026	RPCT	
	6	Gestione del conflitto di interesse	6.1 Dichiarazione degli interessi finanziari e del conflitto di interesse	2023	Comunicazione dei nuovi assunti sugli interessi finanziari e sul conflitto di interessi - modulo B	31/12/2023	Area Amministrativa
2024				Comunicazione dei nuovi assunti sugli interessi finanziari e sul conflitto di interessi - modulo B	31/12/2024	Area Amministrativa	
2023				Rinnovo della comunicazione dei dipendenti sugli interessi finanziari e sul conflitto di interessi - modulo B	31/12/2023	Area Amministrativa	
		6.2 Obblighi di astensione	2023	Report sull'applicazione della misura	31/12/2023	Dirigenti e Responsabili	
			2024	Report sull'applicazione della misura	31/12/2024	Dirigenti e Responsabili	
		6.3 Consulenti e collaboratori: Dichiarazioni e di insussistenza	2024	Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse: Raccolta e pubblicazione nella sezione web Amministrazione Trasparente	31/12/2024	Area Amministrativa	
			2025	Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse: Raccolta e pubblicazione nella sezione web Amministrazione Trasparente	31/12/2025	Area Amministrativa	
			2026	Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse: Raccolta e pubblicazione nella sezione web Amministrazione Trasparente	31/12/2026	Area Amministrativa	
		2024	Pubblicazione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi sull'area web Amministrazione trasparente	31/12/2024	RPCT		

Macro - Misura	Sotto-articolazione	anno	Indicatore	Target	Responsabile della misura	Monitoraggio al 30 giugno	Monitoraggio al 31 dicembre	
		2025	Pubblicazione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi sull'area web Amministrazione trasparente	31/12/2024	RPCT			
		2026	Pubblicazione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi sull'area web Amministrazione trasparente \	31/12/2025	RPCT			
7	Inconferibilità e incompatibilità	7.1 Dirigenti: Dichiarazione	2024	Raccolta delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di compatibilità e inconferibilità	31/01/2024	Area Amministrativa		
			2025	Raccolta delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di compatibilità e inconferibilità	31/01/2025	Area Amministrativa		
			2026	Raccolta delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di compatibilità e inconferibilità	31/01/2026	Area Amministrativa		